



COMUNE DI PALERMO

UFFICIO DI STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE

Palazzo delle Aquile
Piazza Pretoria

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Capitolato Speciale D'Oneri per l'Appalto (C.S.A.) del servizio bandistico per le esigenze connesse all'Ufficio di Staff del Consiglio Comunale.

La gara verrà aggiudicata alla ditta che offrirà il maggior ribasso per n. 5 prestazioni a concorrenza della cifra di € 7.500,00.

Art. 1

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio bandistico con caratteristiche e prestazioni appresso specificate:

- Banda musicale composta da n. 30 componenti per n. 5 manifestazioni.
- Durata massima 4 ore.
- Il fornitore del servizio dovrà garantire la prestazione, a discrezione del committente, in giornate diverse per singolo evento oppure nella medesima giornata per più eventi.

Art. 2

NORME REGOLATRICI DELLA FORNITURA

Il servizio di cui sopra dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato d'Oneri;
- dalle norme contenute nel vigente Regolamento dell'Ente per la disciplina dei contratti;
- dal codice civile e da altre disposizioni normative emanate in materia, per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate, nonché dal Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale n° 44 del 13/03/2001.

Art. 3

MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA

- Il servizio bandistico dovrà essere predisposto a cura e spesa della Ditta appaltatrice nel luogo indicato dall'Ente;
- La richiesta dovrà pervenire alla ditta almeno quarantotto ore prima della realizzazione della manifestazione;
- I componenti del corpo bandistico saranno tenuti ad indossare una tenuta consona ed uniforme;

- Si precisa che, nel caso in cui la ditta aggiudicataria, a causa della contemporaneità di diversi avvenimenti, non possa assicurare ulteriori servizi bandistici richiesti dall'Amministrazione, si procederà all'affidamento degli stessi alle ditte utilmente collocate, seguendo l'ordine della relativa graduatoria risultante dalla presente trattativa.

Art. 4

VERIFICHE

All'Ente appaltante è riconosciuto il diritto di far controllare la qualità e la prestazione del servizio. Nel caso in cui vengano riscontrate inadempienze, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche dell'offerta, l'Ente potrà richiederne la sostituzione.

Art. 5

CORRISPETTIVO

I prezzi offerti sono invariabili e in nessun caso saranno suscettibili di revisione.

Il pagamento della prestazione del servizio verrà effettuato entro giorni 60 dalla ricezione della singola fattura dopo che il servizio di che trattasi è stato eseguito. La fattura deve essere in regola con le norme fiscali e deve fare espresso riferimento all'ordinativo. Sulla stessa, inoltre, dovranno essere riportati gli estremi della comunicazione di aggiudicazione ai sensi del D.lgs 77/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

La Ditta appaltatrice della fornitura disciplinata dal presente Capitolato d'Oneri è obbligata:

- a) ad effettuare la prestazione del servizio entro i termini stabiliti dal presente Capitolato e nel luogo indicato dall'Ente appaltante;
- b) il servizio bandistico dovrà pienamente rispondere alle caratteristiche richieste;
- c) a porre in essere con tempestività ogni adempimento prescritto dall'Amministrazione appaltante;
- d) ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, a persone o cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, a causa di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato;

Art. 7

PENALITA'

A carico dell'impresa appaltatrice è prevista l'applicazione di penalità nei casi sottoelencati:

- a) nel caso che la prestazione venga annullata dalla Ditta appaltatrice per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o parte del servizio di che trattasi verrà applicata una penalità in ordine al 20% dell'importo della prestazione richiesta;

b) qualora la mancata prestazione si verifici per due volte l'amministrazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto previa contestazione con lettera raccomandata.

Art. 8

SUBAPPALTO

E' vietata alla Ditta appaltatrice la cessione in subappalto della fornitura disciplinata dal presente C.S.A.
E, altresì, vietato il rinnovo tacito dell'appalto relativo alla fornitura di cui trattasi.

Art. 9

CONTROVERSIE

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere durante e in ordine al contratto tra l'Amministrazione appaltante e la Ditta, la competenza è devoluta alla competente Autorità Giudiziaria di Palermo.

Per accettazione
